

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Ricotto S.r.l. di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Villafranca P.te ad uso lavaggio automezzi aziendali.

(Pratica n. 022880 - Cod. Utenza TO13181) Assenso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 50-626 del 15.1.2018; Codice Univoco: TO-P-04854.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. alla Società Ricotto S.r.l., con sede legale in Villafranca P.te (TO), Borgo san Giovanni n. 66/A – C.F. e P. Iva: 05437580011, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, assentita con la D.D. n. 208-9886 del 3.3.2009 per uso lavaggio automezzi aziendali (uso Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di litri/s massimi 2,00 e medi 0,57 derivati da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca P.te, descritto in premessa (nr. pr. **022880** - Cod. Utenza **TO13181**);
- 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)